

U.S.R.C.

 Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere		
RUBEC STEFANIA	2019	PARTENZA
Prot.n.	4526	Del 06/08/2019

Circolare USRC n. 14 del 06/08/2019

Oggetto: Chiarimenti circa il ripristino della agibilità edilizia delle unità immobiliari oggetto degli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo secondo la disciplina di cui al Decreto n.1 USRC del 06 febbraio 2014.


Pervengono presso quest'ufficio richieste di chiarimento circa le ricadute delle previsioni di cui all'art. 4 comma 8 del DPCM 4 febbraio 2013: *"Il contributo deve inoltre consentire di ripristinare l'agibilità edilizia e migliorare la qualità abitativa, di migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso l'uso di energie rinnovabili, e acustica, ottemperare alle norme vigenti relative alle barriere architettoniche"*, con particolare riguardo alla necessità di ripristinare l'agibilità edilizia a seguito della esecuzione degli interventi ammessi a contributo secondo la disciplina di cui al Decreto USRC n. 1 del 6 febbraio 2014.

Alla luce delle segnalazioni e ravvisata l'utilità di una declinazione dell'argomento che garantisca uniformità di trattamento per tutti gli interventi ammessi a contributo in rapporto alle verifiche istruttorie da effettuare in sede di liquidazione degli stessi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ritiene necessario fornire le indicazioni di seguito riportate.

Si chiarisce preliminarmente che la corretta finalizzazione dei contributi concessi rientra tra le verifiche in capo agli Uffici competenti sull'istruttoria dei procedimenti propedeutici all'ammissibilità degli interventi nonché sui procedimenti di erogazione delle somme concesse; in quest'ottica il ripristino dell'agibilità edilizia va considerato quale presupposto per l'ammissibilità degli interventi proposti e conseguentemente la verifica dell'avvenuto ripristino della stessa quale elemento essenziale ai fini dell'erogabilità delle somme concesse.

Occorre inoltre precisare che, prioritariamente, l'obbligo di restituire l'agibilità in riferimento alle opere ammesse a contributo riguarda gli interventi strutturali eseguiti, volti comunque a garantire la restituzione dell'agibilità sismica, presupposto necessario all'utilizzo delle unità immobiliari interessate dagli interventi.

L'avvenuta restituzione dell'agibilità delle parti strutturali è certificata nel Certificato di Regolare Esecuzione dal direttore dei lavori che, sulla base del collaudo statico delle opere realizzate, debitamente acquisito, attesta la restituzione dell'agibilità sismica.

**U.S.R.C.**

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Per quanto attiene l'agibilità edilizia è evidente che la verifica delle condizioni che determinano l'agibilità va effettuata in rapporto alle destinazioni delle singole unità immobiliari rispetto alle quali le norme urbanistiche impongono obblighi diversificati.

L'avvenuto ripristino della agibilità edilizia è requisito da accertare attraverso verifiche di carattere urbanistico rispetto alle quali le norme attualmente prevedono che sia lo stesso direttore dei lavori a certificarne il rispetto attraverso il ricorso alla segnalazione certificata.

Ai fini della erogazione degli stati di avanzamento lavori con particolare riguardo a quello finale, la verifica circa l'avvenuto ripristino della agibilità edilizia sarà pertanto ritenuta effettuata, con positivo riscontro della finalizzazione del contributo concesso, attraverso l'acquisizione della Segnalazione Certificata di Agibilità, trasmessa con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge al Comune competente.

Nei casi in cui, nel corso dei controlli puntuali di competenza dell'USRC, sorgano fondati dubbi sulla veridicità di quanto riportato nella segnalazione certificata l'ufficio competente procederà, conformemente con le previsioni di cui al DPR 445/2000, chiedendo conferma all'amministrazione certificante della corrispondenza di quanto certificato con le condizioni degli immobili oggetto di certificazione, procedendo a specifica segnalazione nel caso in cui i suddetti dubbi permangano. In quest'ultimo non si darà seguito alla liquidazione del SAL.

Le suddette previsioni si applicano alle richieste di contributo ed alle varianti sostanziali non ancora pervenute ad approvazione alla data di pubblicazione della presente circolare, nonché alle richieste di liquidazione di SAL da presentarsi e quelle per le quali non sia stato emesso il provvedimento di ammissione a liquidazione da parte dell'ufficio competente alla data di pubblicazione della stessa.

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ing. Raffaello Fico

